

## APPELLO ROMA

11 GENNAIO 2001

**PRESIDENTE:** RIVELLESE**ESTENSORE:** CARLINO**IMPUTATO:** MAURO

**Diffamazione • Articolo di giornale riprodotto sul sito Internet della stessa testata • Direttore responsabile • Responsabilità • Insussistenza**

*L'art. 2 L. 47/1948 prevede l'obbligo di un direttore responsabile solo per i giornali a stam-*

*pa, il quale assume i relativi doveri a seguito della prescritta registrazione. Alla edizione telematica dello stesso giornale, non costituendo stampato e non essendo assoggettato a registrazione, non sono estendibili in malam partem le responsabilità previste dalla legge penale per il direttore responsabile dell'edizione a stampa.*

**C**on sentenza resa il 26.4.2000 il GUP del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di valida querela, nei confronti di Ezio Mauro, indagato per aver nella qualità di direttore responsabile di « La Repubblica » pubblicato in data 5.8.1998 sul quotidiano ed il 4.8.1998 sull'edizione Internet « La Repubblica.it » articoli lesivi dell'onore di Roberto Fiore e Massimo Morsello.

Il Giudice riteneva, sulla scorta del domicilio dichiarato e delle località indicate nell'atto, la querela redatta e sottoscritta dalle persone offese a Londra mentre la autentica da parte del difensore avvenuta a Roma e quindi in modo invalido. La sentenza veniva impugnata dal P.M. che osservava come la circostanza della residenza all'estero delle parti offese — poi costituite parti civili — non implicava di per sé l'invalidità della procura, dovendosi presumere — salvo prova diversa da fornirsi dall'imputato — come avvenuti nel territorio nazionale e il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione.

Anche nell'ipotesi di sottoscrizione della querela in Inghilterra, l'appellante riteneva valida l'autentica, posto che il difensore certifica l'autografia della sottoscrizione ma non attesta che la sottoscrizione stessa sia avvenuta in sua presenza.

\* La sentenza si fonda coerentemente sulla inequivoca definizione di « stampa » contenuta nell'art. 1 della L. 8.2.1948, n. 47 escludendo l'applicabilità della predetta legge alle edizioni on-line di un giornale stampato. In senso conforme alla decisione v. V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in questa *Rivista* 1998, 15 (in part. p. 23) ove richiami di orientamenti anche difformi. V. inoltre P. COSTANZO, *Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa*, in questa *Rivista* 2000, 675 (in nota a GUP Trib. Oristano 25 maggio 2000); G. CORRIAS LUCENTE, *Il*

*diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Cedam 2000, p. 259; nonché L. SCOPINARO, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2000, 617.

Va osservata peraltro una forte tendenza del legislatore — sotto la spinta di pressioni corporative dei giornalisti — a prevedere anche per le testate on-line l'obbligo di registrazione e di nomina di un direttore responsabile: v., per le testate politiche e in cambio di sovvenzioni pubbliche, l'art. 153 della L. 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2000), ed ora, in forma generalizzata, l'art. 1, comma 3, L. 7 marzo 2001, n. 62 sui « prodotti editoriali ».

Rilevato il contenuto diffamatorio « dell'articolo oggetto di imputazione », il P.M. chiedeva riformarsi l'impugnata sentenza e disporsi il giudizio nei confronti di Ezio Mauro.

All'esito della odierna camera di consiglio, udite le conclusioni rassegnate, la Corte ritiene di poter condividere le argomentazioni svolte dal P.M. appellante in ordine alla validità della proposta querela.

Invero, a norma dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., i poteri di autenticazione del difensore di fiducia attengono esclusivamente alla sottoscrizione della parte, di cui attestano la verità e la provenienza (cfr. Cass., sez.VI, 1.4.1998 — c.c. 13.3.1998 n. 944 e . Cass., sez.V, 19.5.1993 n. 5069). Atteso che la sottoscrizione non necessariamente deve essere apposta alla presenza del difensore, non trattandosi di una autentica secondo la legge notarile, va osservato che nella fattispecie nulla dimostra una diversa provenienza o una falsità della sottoscrizione dell'atto di querela, costituendo — in difetto di altri e più pregnanti elementi di prova contrari — il soggiorno all'estero dei querelanti e la dicitura Londra-Roma posta prima della data dell'atto elementi non determinanti e non idonei ad inficiare la verità e la provenienza dell'atto e quindi la autentica operata in data diversa dal difensore.

Parimenti valide appaiono le argomentazioni svolte dalla difesa in merito alla responsabilità del Mauro con riferimento all'articolo pubblicato su Internet.

Anche per tale fatto di diffamazione viene contestato all'indagato di aver agito nella qualità di direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica », non tenendosi conto che lo strumento di offesa non è costituito dalla stampa. Solo per gli stampati è infatti doveroso prevedere — ai sensi dell'art. 2 della legge 8.2.1948 n. 47 — il direttore responsabile e tale qualità — che presuppone — l'assunzione dei relativi doveri mediante la dichiarazione prescritta dall'art. n. 1 della citata legge — si acquista ad ogni effetto giuridico al momento della registrazione.

Appare dunque impossibile estendere la qualifica di direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica » anche al notiziario telematico « La Repubblica.it », perché non costituente stampato e non assoggettato a registrazione. Stante il divieto di applicazione analogica in malam partem delle norme penali, deve escludersi qualsiasi responsabilità del Mauro nella dedotta qualità in relazione alla diffusione dell'articolo in esame.

Ugualmente è da escludersi una sua responsabilità a titolo di concorso nel reato di diffamazione semplice, posto che direttore della testata « La Repubblica.it » era Vittorio Zucconi — come dimostrato dalla documentazione prodotta e diversamente da quanto indicato da persona non qualificata —; che il Mauro non faceva parte della relativa redazione — cfr. ancora la documentazione citata — e che difetta ogni elemento che lo indichi come ispiratore dell'articolo del 4.8.1998 o a qualsiasi titolo concorrente nella sua stesura e divulgazione. Per tale imputazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., va pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti del Mauro per non aver commesso il fatto e gli atti vanno rimessi al P.M. per l'ulteriore corso nei confronti dei responsabili del servizio.

Venendo all'esame del contenuto dell'articolo pubblicato il 5.8.1998 sul quotidiano « La Repubblica » appare doversi escludere ogni contenuto diffamatorio dei riferimenti fatti alla strage di Bologna ed al procedimento di estradizione cui le parti civili vennero sottoposti.

Dal contesto dello scritto emerge che le condanne del Fiore e del Morsello — avvenute in epoca successiva alla detta strage — furono determinate dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini svolte nella circostanza ed a cagione delle riconosciute responsabilità per gli specifici reati di associazione sovversiva e partecipazione a banda armata.

Emerge altresì che le domande di estradizione vennero disattese per vizi procedurali, circostanza non contestata dai querelanti che assumono attendere la richiesta ai reati di associazione sovversiva e banda armata non previsti dall'ordinamento inglese. La assunta reiterazione delle domande non implica alcun giudizio negativo, attesa la sussistenza delle imputazioni.

L'affermazione che nelle more della definizione dei relativi processi i due vivessero indisturbati a Londra, « conducendo fiorenti business e gestendo gruppi di militari di destra » appare priva di ogni valenza denigratoria, attesa anche la notoria e non smentita area politica di appartenenza dei prevenuti.

Da tali accuse il Mauro va prosciolto con la formula il fatto non costituisce reato.

Di contro ha portata diffamatoria qualificare il Fiore ed il Morsello come interessati appartenenti ai servizi segreti britannici Mi6 e la gestione della agenzia turistica Meeting Point ad opera del Fiore con metodi « oggetto di denunce da parte di turisti stranieri », specificando l'utilizzo di « bande di skinhead scatenati per sgomberare le stanze o riscuotere le rette » ed evidenziando le pessime condizioni igieniche nonché le controverse sui prezzi. Pari valenza ha il presentare il Fiore come il capo di una « banda » con « diramazioni europee », presuntivamente « attiva anche in Italia con tentati omicidi e attacchi razzisti ».

A nulla vale rilevare che dette notizie furono attinte dal quotidiano britannico The Guardian e che la fonte venne espressamente citata, posto che le stesse — non dimostrate per veritiere — hanno trovato nell'articolo incriminato una cassa di risonanza nell'intero territorio nazionale.

Per tale ultima imputazione va disposto il giudizio nei confronti del Mauro.

P.Q.M. — visto l'art. 428 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa il 26.4.2000 dal GUP del Tribunale di Roma, impugnata dal P.M., così provvede:

dichiara non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di Mauro Ezio in ordine alla parte della imputazione inerente l'articolo pubblicato sull'edizione Internet « La Repubblica » del 4.8.1998, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., ed ordina trasmettersi gli atti al P.M. per l'ulteriore corso;

dispone il giudizio — come da decreto emesso contestualmente al deposito della Presente sentenza-ordinanza — nei confronti di Mauro Ezio davanti al Tribunale di Roma in composizione monocratica per rispondere del reato p.e.p. dagli artt. 595 c.p., 13 e 21 legge 8.2.1948 n. 47 per avere, nella qualità di direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica » pubblicato il 5.8.1998 l'articolo di elaborazione redazionale dal titolo « I Nar a servizio di Sua Maestà » nel quale si offendeva la reputazione di Fiore Roberto e Morsello Massimo affermando che gli stessi sarebbero stati agenti dei servizi segreti britannici Mi6; che il Fiore aveva aperto una agenzia, la Meeting Point, i cui metodi di gestione erano stati « anche og-

getto di denunce da parte di turisti stranieri: bande di skinhead scatenati per sgomberare le stanze o riscuotere le rette, pessime condizioni igieniche, controversie sui prezzi»; che «La banda guidata dal Fiore... secondo le autorità italiane ha diramazioni europee (in Polonia e altrove) e sarebbe stata attiva anche in Italia con tentati omicidi e attacchi razzisti». Reato commesso in Roma il 5.8.1998;

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Mauro Ezio in ordine alle restanti imputazioni relative all'articolo pubblicato il 5.8.1998 sul quotidiano «La Repubblica» perché il fatto non costituisce reato.